

L.R. n. 32 del 15 dicembre 2021.

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

Art. 1 *Istituzione e finalità dell'Azienda Zero.*

1. È istituita l'Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile.

2. L'Azienda Zero persegue la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio sanitario regionale, con modalità partecipative basate su percorsi improntati alla massima trasparenza, alla condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse al fine di continuare a garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità territoriali.

3. La sede dell'Azienda Zero è individuata dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, in immobili nella disponibilità della Regione o di enti strumentali regionali o di enti del Servizio sanitario regionale.

4. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione il funzionamento e i tempi di attuazione dell'Azienda Zero secondo gli indirizzi, i principi e le finalità indicati nella presente legge.

Art. 2 *Funzioni dell'Azienda Zero.*

1. L'Azienda Zero ha le seguenti competenze:

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

a) funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

b) gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'*articolo 20 del D.Lgs. 118/2011* confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;

c) tenuta delle scritture della GSA di cui all'*articolo 22 del D.Lgs. 118/2011*;

d) redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati ⁽³⁾;

e) redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, sui quali il Dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi socio sanitari appone il visto di congruità;

f) indirizzi in materia contabile alle Aziende sanitarie provinciali e agli altri enti del Servizio sanitario regionale;

g) supporto alla Giunta regionale o al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria per l'analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla sostenibilità del Servizio sanitario regionale in una prospettiva annuale e pluriennale;

h) gestione di attività per il sistema e per gli enti del Servizio sanitario regionale, quali:

1) gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica;

2) le procedure di selezione del personale delle Aziende del Servizio sanitario regionale, secondo gli indirizzi della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

3) il supporto tecnico alla formazione manageriale e del rischio clinico di valenza regionale;

4) il supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il contenzioso e per le eventuali transazioni;

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

- 5) la gestione e lo sviluppo del sistema informativo di telemedicina di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;
- 6) l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante;
- 7) il supporto tecnico in sede di definizione e di stipula degli accordi e dei contratti con i soggetti erogatori ai sensi dell'*articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'*art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*);
- 8) la progressiva razionalizzazione del sistema logistico;
- 9) i servizi tecnici per la valutazione dell'Health technology assessment;
- 10) il coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, nonché delle attività relative all'assistenza primaria.

1-bis. Azienda Zero, inoltre, dirige, coordina e monitora il Sistema regionale della emergenza urgenza 118 ed elisoccorso con i seguenti compiti:

- a) dirige l'attività di emergenza urgenza preospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema socio - sanitario, sulla base di rapporti convenzionali, esercitando inoltre una funzione di indirizzo, monitoraggio e coordinamento della emergenza urgenza intraospedaliera;
- b) attua la programmazione, il controllo e il monitoraggio dei Lea in materia di emergenza urgenza e pre e intraospedaliera in linea con gli indirizzi regionali e nazionali;
- c) definisce percorsi condivisi di attuazione a livello regionale delle linee di indirizzo in materia di pronto soccorso ed emergenza-urgenza pre e intraospedaliera in linea con gli indirizzi di programmazione regionale;
- d) collabora alla definizione delle modalità operative di raccordo tra l'area ospedaliera, l'area delle cure primarie e l'area della prevenzione per la gestione dell'emergenza-urgenza;
- e) gestisce il convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario preospedaliero anche con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

f) coordina le attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue emocomponenti ed emoderivati e il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianti degli organi e tessuti;

g) dirige il numero unico di emergenza (NUE) 112 assicurando la transizione delle attuali competenze;

h) garantisce, altresì, l'operatività del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti NEA (116117) e garantisce, attraverso una apposita centrale operativa regionale, anche le attività di trasporto sanitario intra e interregionale;

i) opera, inoltre, in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze;

j) esercita ogni ulteriore funzione afferente alla gestione del sistema di emergenza-urgenza, assegnata dalla Giunta regionale ⁽²⁾.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta al coordinamento da parte del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Tutela della salute, servizi socio sanitari, che collabora con la Giunta regionale o con il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi.

3. Il bilancio preventivo e consuntivo della GSA è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria. La Giunta o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria autorizza l'erogazione dei finanziamenti della GSA per il tramite dell'Azienda Zero.

4. Le modalità di tenuta delle registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale sono disciplinate con regolamento dell'Azienda Zero, adottato dal Direttore generale acquisito il parere favorevole della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria in conformità a quanto disposto per gli enti del Servizio sanitario nazionale dal *d.lgs.118/2011*.

(2) Comma aggiunto dall' art. 7, comma 1, L.R. 1° marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 10, comma 1, della medesima legge).

(3) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, L.R. 2 marzo 2022, n. 4, a decorrere dal 3 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 3 *Organizzazione e vigilanza dell'Azienda Zero.*

1. La Giunta regionale o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria approva le linee guida dell'Atto aziendale dell'Azienda Zero.

2. L'Atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle funzioni dell'Azienda Zero.

3. Il Direttore generale dell'Azienda Zero esercita i poteri connessi alle funzioni di cui all'articolo 2 nelle forme e con le modalità stabiliti dall'Atto aziendale e da un regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

4. La Giunta regionale o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria determina annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlla l'attuazione ed esercita la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero per il tramite del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Tutela della salute, servizi socio sanitari nei termini e con le modalità stabilite da un regolamento approvato dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Art. 4 *Organi dell'Azienda.*

1. Sono organi dell'Azienda Zero:

- a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio sindacale;
 - c) il Collegio di direzione.
-

Art. 5 *Direttore generale.*

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, in conformità alla normativa vigente per la nomina dei direttori generali delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.
2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda Zero, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della GSA.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.
4. Il Direttore generale esercita i propri compiti direttamente o mediante delega secondo le previsioni dell'Atto aziendale.
5. Spetta al Direttore generale l'adozione, in particolare, dei seguenti atti:
 - a) nomina e revoca del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, nel rispetto della normativa statale vigente ⁽⁴⁾;
 - b) nomina dei componenti del Collegio sindacale ai sensi della vigente normativa regionale in materia di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale;
 - c) nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - d) nomina, sospensione e revoca degli incarichi dei responsabili delle strutture dell'Azienda Zero;
 - e) regolamenti di organizzazione, funzionamento e dotazione organica dell'Azienda Zero;
 - f) atti di bilancio;
 - g) atti previamente autorizzati dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

del Servizio sanitario della Regione Calabria, vincolanti il patrimonio e il bilancio per più di cinque anni;

h) proposta alla Giunta regionale o al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria del regolamento sulla tenuta contabile della GSA da redigersi in conformità a quanto disposto per gli enti del servizio sanitario nazionale dal *d.lgs.118/2011*;

i) adozione dell'Atto aziendale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

l) ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Azienda Zero preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

6. Il Direttore generale redige la relazione annuale sull'andamento della gestione dell'Azienda Zero e la presenta alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare o al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

(4) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, L.R. 2 marzo 2022, n. 4*, a decorrere dal 3 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

Art. 6 *Collegio sindacale.*

1. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 3-ter, del *D.Lgs. 502/1992* il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Direttore generale e designati uno dal Presidente della Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della Salute.

2. Nella prima seduta, convocata dal Direttore, il Collegio elegge tra i propri componenti il Presidente che provvede alle successive convocazioni; nel caso di cessazione per qualunque causa del

Presidente la convocazione spetta al membro più anziano di età fino all'integrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.

3. Le sedute del Collegio sindacale sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive decade dalla nomina.

4. Il Collegio sindacale:

- a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) vigila sull'osservanza delle disposizioni normative vigenti;
- c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) accerta trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia;
- [e) svolge l'attività di terzo certificatore nei confronti della GSA ai sensi dell'*articolo 22 del D.Lgs. 118/2011* ⁽⁵⁾.]

5. L'Azienda Zero può affidare la certificazione contabile a una società iscritta nel registro dei revisori dei conti ai sensi del *Decreto del Ministro della salute 17 settembre 2012* (Certificabilità dei bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale).

6. Ai componenti del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio sindacale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

(5) Lettera abrogata dall' *art. 3, comma 1, L.R. 2 marzo 2022, n. 4*, a decorrere dal 3 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

Art. 7 *Collegio di direzione.*

1. Il Collegio di direzione è organo aziendale con funzioni consultive e propositive che coadiuva e supporta la Direzione Generale nell'esercizio della funzione di governo dell'Azienda Zero. Esso è composto dal Direttore generale che ha le funzioni di Presidente, dal Direttore

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

amministrativo, dal Direttore sanitario e dai Dirigenti apicali dell'Azienda, nonché dai rappresentanti delle figure professionali presenti ⁽⁶⁾.

2. Il Direttore generale si avvale del Collegio per il governo delle attività di programmazione nonché per l'organizzazione e lo sviluppo delle attività dell'Azienda Zero. Il funzionamento del Collegio di direzione è disciplinato con apposito regolamento adottato dal Direttore generale.

(6) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 2 marzo 2022, n. 4*, a decorrere dal 3 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

Art. 8 *Personale.*

1. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende e dagli altri enti del Servizio sanitario regionale, ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria. A tale personale è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale e il piano assunzioni viene approvato annualmente dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

[2. Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi

in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;

b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza ⁽⁷⁾.

]

3. La dotazione organica definitiva dell'Azienda Zero, unitamente ai relativi fondi contrattuali, è approvata dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

4. L'Azienda Zero può avvalersi di personale in distacco dalla Regione, da Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Al predetto personale può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.

(7) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 2 marzo 2022, n. 4*, a decorrere dal 3 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

Art. 9 *Finanziamento.*

1. Per lo svolgimento della propria attività, l'Azienda Zero utilizza:

a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale, al funzionamento dell'ente, determinati annualmente dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

b) corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni resi agli altri enti del Servizio sanitario regionale;

c) altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Art. 10 *Bilancio.*

1. Per la gestione economico-finanziaria dell'Azienda Zero si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.
 2. L'Azienda Zero è tenuta all'equilibrio economico e finanziario.
 3. Il bilancio preventivo annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio sono deliberati nei termini previsti dal *D.Lgs. 118/2011*.
 4. Il servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali.
-

Art. 11 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in 700.000,00 euro annui per gli esercizi 2022-2024, si fa fronte con la corrispondente riduzione della spesa prevista per le funzioni attribuite ad Azienda Zero e già esercitate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale, nell'ambito dello stanziamento del fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse relative al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA del bilancio di previsione 2022-2024.
-

Art. 12 *Norme finali e transitorie.*

1. Fino alla pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 4, le funzioni assegnate ad Azienda Zero sono esercitate dalle Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere e dal

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

Dipartimento Tutela della salute e servizi socio sanitari della Giunta regionale della Calabria.

2. L'utilizzo a qualsiasi titolo, da parte dell'Azienda Zero, di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del Servizio sanitario regionale, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito.

3. L'Azienda Zero fino al termine del commissariamento disposto ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, assicura le sue attività a supporto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, anche con riferimento all'attuazione delle misure previste dal Programma operativo e dal Piano di rientro ⁽⁸⁾.

[4. Fino alla data di cui al comma 1 continua ad applicarsi anche agli enti del Servizio sanitario regionale la norma di cui all'*articolo 1, comma 1, legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26* (Istituzione dell'autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture) ⁽⁹⁾.]

(8) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 2 marzo 2022, n. 4*, a decorrere dal 3 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

(9) Comma abrogato dall' *art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 2 marzo 2022, n. 4*, a decorrere dal 3 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

Art. 12-bis *Norma di salvaguardia* ⁽¹⁰⁾.

1. Fino al termine della gestione commissariale di cui all'*articolo 4, comma 2, del D.L. 159/2007* (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito dalla *L. 222/2007*, sono fatte salve, nell'attuazione della presente legge, le

competenze attribuite al Commissario ad acta, nonché agli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo conferiti.

2. La presente legge si applica laddove non in contrasto con quanto disposto dal decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, nonché con quanto disposto dall'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

(10) Articolo aggiunto dall' *art. 7, comma 1, L.R. 2 marzo 2022, n. 4*, a decorrere dal 3 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.